



Presenza di posizione dell'Autorità centrale federale in materia di adozione internazionale

del 09 maggio 2016

**possibilità per gli stranieri residenti in Svizzera
o i cittadini svizzeri di rivolgersi a un ufficio di
collocamento straniero per le procedure di
adozione**

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è l'Autorità centrale designata dal Consiglio federale e incaricata, in quanto tale, di assicurare il coordinamento in materia di adozione nonché di emanare istruzioni volte a proteggere i minori e a scongiurare abusi nel campo dell'adozione internazionale.

Sempre più cittadini svizzeri e stranieri residenti in Svizzera s'informano sulla possibilità di ricorrere ai servizi di un ufficio di collocamento straniero che li assista nel corso della procedura di adozione. Nonostante tale pratica non sia vietata dal diritto svizzero, è necessario precisare alcuni aspetti:

- Un ufficio di collocamento straniero che non dispone di un'autorizzazione dell'UFG non può svolgere la propria attività sul territorio svizzero (art. 12 OAdoz) e non è pertanto considerato come partner da parte delle autorità svizzere, i cui interlocutori diretti sono solamente l'adottante o gli adottanti. Ciò significa in particolare che non si applica l'istruzione dell'Autorità centrale federale del 17 agosto 2004 sulla trasmissione e ricezione degli incartamenti relativi ad adozioni nei rapporti con le Autorità centrali straniere per il tramite degli uffici di collocamento autorizzati e che gli incartamenti dovranno essere trasmessi dall'Autorità centrale federale o cantonale.
- Un ufficio di collocamento straniero non autorizzato non è sottoposto alla vigilanza dell'UFG, ragion per cui l'UFG, oltre a non poter intervenire in casi controversi, non può garantire la qualità del lavoro, l'integrità morale dei responsabili dell'ufficio di collocamento né l'adeguatezza dei costi fatturati.
- Gli adottanti sono invitati a consultare la lista degli uffici di collocamento autorizzati dall'UFG. Qualora intendano rivolgersi comunque a un ufficio di collocamento straniero, sono pregati di accertarsi che l'organismo disponga delle autorizzazioni richieste negli Stati interessati e che le leggi del Paese gli consentano di fornire i suoi servizi a persone residenti in Svizzera.
- I cittadini stranieri residenti in Svizzera non possono invece rivolgersi all'Autorità centrale dello Stato d'origine né per ottenere il certificato d'idoneità all'adozione o l'autorizzazione di accogliere un determinato minore né per effettuare la vigilanza sull'adozione o pronunciare l'adozione. Gli articoli 14 CAA, 4 LF-CAA e 4 OAdoz dispongono infatti che la competenza in materia di adozione appartenga alle autorità svizzere del luogo di residenza.